



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30-07-2021

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00, presso Locali Ex Mensa Piazzale Piccioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Baroni Mario	P	MICHELI EMANUELE	A
CUCCULELLI SAMUELE	P	CELLOCCO LUCA	P
BRAGHETTI ROBERTO	P	BARBONI FABIO	A
FERIOLI ANSOVINO	A	REVERSI GIUSEPPE	A
ANTONELLI STEFANO	P	CARNEVALI BARBARA	A
BENTIVOGLIO SERGIO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCA CELLOCCO

SERGIO BENTIVOGLIO

STEFANO ANTONELLI

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- l'art. 1, comma 651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'art. 1, comma 652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- l'art. 1, comma 653 *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- l'art. 1, comma 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*
- l'art. 1, comma 654 bis *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).*
- l'art. 1, comma 655 *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*
- l'art. 1, comma 658 *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.*
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi

“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Muccia l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è ATA rifiuti;

Vista la Deliberazione ARERA del 03 marzo 2020 n. 52/2020/rif avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Vista la Deliberazioni di ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”

Visto l'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dall'art. 2 comma 4 del decreto legge 30 giugno 2012 n. 99, che testualmente recita“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

Preso atto che l'art. 2, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56, dispone il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti con protocollo nr 3796 del 27.05.2021, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito da cui risulta un costo complessivo di € 224.386,00, ripartiti tra costi fissi per euro 149.844,00 e costi variabili per euro 78.159,00, e detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif.

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano, come da allegato A, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **224.386,00** così ripartiti

COSTI FISSI	€ 149.844,00
COSTI VARIABILI	€ 78.159,00

DETRAZIONI € **3.167,00** (di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif)

Rilevato che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- il Comune di Muccia è stato duramente colpito dagli eventi sismici del 2016 ed ha la maggior parte degli immobili inagibili per cui, venendo meno il presupposto impositivo della Tari, come stabilito dall'art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013, che individua nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", escludendo di fatto locali ed aree oggettivamente inutilizzabili, si è reso necessario applicare a tali edifici la riduzione del 100% dell'imposta, sotto forma di agevolazione,.

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario redatto dall'ATA 3 MACERATA e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 654;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, il Comune di Muccia, con la stessa metodologia degli anni precedenti, ha attribuito il peso delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in base all'incidenza della superficie emessa a ruolo per le due categorie, rispettivamente in misura del 33,00% per le utenze non domestiche e del 67,00% per le utenze domestiche;

- si sono definiti i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, da applicare per la definizione delle tariffe relative alla TARI per l'anno 2021;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di **€.224.386,00**, come da prospetto;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria relativa alla TARI 2021 inclusa alla presente deliberazione con l'allegato B, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che ai sensi dell'art. 4.2 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 ha subito un decremento del 2% mentre il limite massimo di variazione annuale è pari al 6,60% come stabilito dalla delibera nr 2/2020 dell'ATO3 Macerata;

Visto l'art. 1 della deliberazione ARERA del 05 maggio 2020 n. 158/2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"

Vista la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020, avente ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, relativo alle agevolazioni TARI;

Visto il comma 1 del citato art. 6, il quale prevede che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3, del citato art. 6, i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie **o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate**, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Considerato che per il Comune di Muccia per l'anno 2020 in base alla tabella 1 allegata al D.M. 212343 del 03/11/2020, il valore massimo del ristoro ai fini TARI, per le agevolazioni concesse ammonta ad € 6.996,09, che nel 2020 si è utilizzata la somma di euro 2.827,28, per cui l'importo non utilizzato nel 2020 pari ad euro 4.168,72 viene destinato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI nel corso del 2021, sommandosi quindi a quanto stanziato ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. 73/2021, che secondo la stima pubblicata da IFEL per il Comune di Muccia ammontano ad € 4.337,00.

Ritenuto quindi opportuno proporre l'introduzione delle seguenti agevolazioni per l'anno 2021:

- riduzione pari al 70% della tariffa fissa e variabile per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ovvero ristoranti e bar), hotel, operatori del settore wedding (vendita di abiti da cerimonia, wedding planners, fotografi, oggettistica da regalo, bomboniere, fiori, etc...);
- riduzione pari al 40% della tariffa fissa e variabile per le attività dei servizi alla persona parrucchieri, barbieri ed estetica;
- riduzione pari al 25% della tariffa fissa e variabile a negozi di abbigliamento, calzature e vendita al dettaglio, restano pertanto escluse banche e istituti di credito, farmacie e operatori farmaceutici, produzione e/o vendita di generi alimentari carrozzerie e autofficine, elettrauto, autoricambi, ferramenta, e in generale tutte le attività artigianali o industriali che non hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio della propria attività;
- riduzione pari al 8,5% della tariffa fissa e variabile per tutte le utenze domestiche;

Considerato che l'agevolazione in questione, spettante agli aventi diritto, può essere definita e applicata d'ufficio, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

Dato atto che l'importo complessivo dell'agevolazione, stimato in € 8.505,72, sarà garantito dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. 73/2021, che secondo la stima pubblicata da IFEL per il Comune di Muccia ammontano ad € 4.337, e per la differenza dai residui delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, che ammontano ad euro 4.337,00;

I minori ricavi derivanti dall'introduzione dell'agevolazione non saranno ripartiti tra le utenze del servizio rifiuti attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo, ma saranno posti a carico del bilancio comunale, tramite specifica autorizzazione di spesa, la cui copertura è prevista al cap. 110 – "Agevolazioni tari COVID a carico del bilancio comunale" che offre adeguata copertura e fin o ad un massimo complessivo di € 8.505,72

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente e accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 6
consiglieri votanti n. 6
consiglieri favorevoli n. 6
consiglieri astenuti n. 0
consiglieri contrari n. 0

DELIBERA

di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

di approvare le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato B quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

di dare atto che a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, questa amministrazione ha deliberato di applicare una riduzione finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al cap 110 – “Agevolazioni tari COVID a carico del bilancio comunale” fino ad un massimo complessivo di € 8.505,72;

di stabilire che e che tali riduzioni non hanno impatto su fondi del bilancio Comunale ma la loro copertura sarà garantita da fondi stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L 73/2021, che secondo la stima pubblicata da IFEL per il Comune di Muccia ammontano ad € 4.337,00, e per la differenza dai residui delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate che ammontano ad euro 4.168,72;

di applicare d'ufficio le seguenti riduzioni:

- riduzione pari al 70% della tariffa fissa e variabile per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ovvero ristoranti e bar), hotel, operatori del settore wedding (vendita di abiti da cerimonia, wedding planners, fotografi, oggettistica da regalo, bomboniere, fiorai, etc...);
- riduzione pari al 40% della tariffa fissa e variabile per le attività dei servizi alla persona parrucchieri, barbieri ed estetica;
- riduzione pari al 25% della tariffa fissa e variabile a negozi di abbigliamento, calzature e vendita al dettaglio, restano pertanto escluse banche e istituti di credito, farmacie e operatori farmaceutici, produzione e/o vendita di generi alimentari carrozzerie e autofficine, elettrauto, autoricambi, ferramenta, e in generale tutte le attività artigianali o industriali che non hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio della propria attività
- riduzione pari al 8.5% della tariffa fissa e variabile per tutte le utenze domestiche;

di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di stabilire che il versamento Tari per l'anno 2021 è effettuato in n° 2 rate con scadenza 30 settembre 2021 e 16 dicembre 2021;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di trasmettere il presente atto all'ATA 3 Macerata, in qualità di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.3 dell'allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif.

Ed inoltre, stante l'urgenza, con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente e accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 6
consiglieri votanti n. 6
consiglieri favorevoli n. 6
consiglieri astenuti n. 0
consiglieri contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarità tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Muccia, 30-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Mario Baroni)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.
Muccia, 30-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 11-08-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia, 11-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIULIANA APPIGNANESI)